



Determina N. 739/2023 del 25/05/2023

Oggetto: Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per il personale non dirigente e del trattamento accessorio del personale titolare di un incarico di EQ – Elevata Qualificazione - anno 2023.

Il Segretario generale

- Visto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto definitivamente il 16 novembre 2022 valido per il triennio 2019-2021 che ha disposto novità in materia di relazioni sindacali, importanti revisioni del sistema di classificazione del personale, oltre a comportare aumenti dei livelli retributivi sia riferiti alle voci tabellari che alle risorse finalizzate al finanziamento del Fondo per la contrattazione e per i titolari di un incarico di Elevata Qualificazione;
- visto l'art. 8 c. 4 del CCNL sopra indicato che dispone che gli Enti, al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, avviino entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione, la sessione negoziale finalizzata alla definizione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo ai sensi dell'art. 80;
- visto l'ultimo periodo dell'art. 8 c. che cita “...omissis...Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).”;
- richiamata la delibera di Giunta n. 42 del 30 marzo 2023 con la quale sono state impartite alla delegazione trattante di parte pubblicata alcune direttive ed è stato dato mandato al Segretario generale di costituire con proprio atto il Fondo risorse decentrate e quello del trattamento economico accessorio del personale titolare di EQ – Elevata Qualificazione (ex Posizione Organizzativa) prevedendo l'inserimento delle risorse variabili elencate nella medesima delibera;
- visto l'art. 79 del CCNL sopra citato relativo alla costituzione del Fondo risorse decentrate e considerato che il c. 1 lett. a) conferma le risorse di cui all'art. 67 cc. 1 e 2 lett. a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21.05.2018 che sono integrate da:
 - lett. b) *un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL 16.11.2022 in servizio alla data del 31.12.2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 01.01.2021, si applica quanto previsto dal c. 5;*
 - lett. c) *risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;*
 - lett. d) *di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;*



Determina N. 739/2023 del 25/05/2023

- considerato che le risorse stabili del Fondo definite dal precedente CCNL del 21.05.2018 sulla base delle indicazioni dell'art. art. 67 cc. 1 e 2 lett. a), b), c), d), e), f), g) ammontano rispettivamente a:
 - € 3.354.579,00 ai sensi dell'art. 67 c. 1 per l'Importo Unico Consolidato;
 - € 35.610,00 ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett. a) per un importo pari a € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015 a valere dal 2019;
 - € 60.955,00 ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett. b) per un importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
 - € 63.486,70 ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett. c) per l'importo corrispondente alla RIA non più corrisposta al personale cessato dal servizio negli anni 2018-2021;
- preso atto che il costo annuale della RIA del personale cessato nel corso del 2022, compresa la tredicesima mensilità, corrisponde ad € 11.802,42 che vanno ad aggiungersi ad € 63.486,70 (€ 20.810,00 del 2019, € 24.567,00 del 2020, € 10.649,21 del 2021. € 7.460,49 del 2022) e che i relativi risparmi 2022 ammontano ad € 6.405,46;
- tenuto conto che il personale in servizio alla data del 31.12.2018 (esclusa la dirigenza), come da Conto Annuale 2019 (su anno 2018), era pari a 390 unità, e che quindi l'incremento stabile del Fondo, ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett. b) del CCNL 16.11.2022, ammonta a € 32.955,00;
- tenuto conto che non vi sono stati incrementi stabili di consistenza di personale e pertanto nulla è da indicare nel Fondo ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett. c) del CCNL 16.11.2022;
- vista la definizione dell'importo del Fondo di cui all'art. 79 c. 1 lett. d) del CCNL 16.11.2022, relativo alle differenze tra gli incrementi a regime degli stipendi tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, ammontante ad € 98.210,45;
- visto che il c. 1-bis del CCNL 16.11.2022 prevede che *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.”*;
- tenuto conto che, sulla base dell'art. 13 c. 1 del CCNL 16.11.2022, il nuovo sistema di classificazione professionale entra in vigore il primo giorno del quinto mese successivo alla data di sottoscrizione del CCNL 16.11.2022, quindi in data 01.04.2023;
- visto che l'importo delle differenze stipendiali - di cui all'art. 78 tra B3-B1 e tra D3-D1 - calcolate con riferimento all'onere per il personale inquadrato nei profili professionali delle categorie B e D con accesso rispettivamente alle posizioni economiche B3 e D3, in servizio



Determina N. 739/2023 del 25/05/2023

al 01.04.2023, nonché ai sensi dell'indicazione ARAN CFL175 - è pari per l'anno 2023 a € 19.733,81 (periodo aprile-dicembre e tredicesima);

- visto l'art. 79 c. 2 del CCNL 16.11.2022 che prevede che gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:
 - a) *risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018;*
 - b) *un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;*
 - c) *risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;*
 - d) *delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999;*
- visto l'art. 79 c. 3 del CCNL 16.11.2022 che prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”;*
- ricordato che, come previsto dall'art. 79 c. 4 del CCNL 16.11.2022, le risorse di cui al c. 2 lettere b) e c) possono essere stanziate nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;
- visto l'art. 79 c. 5 del CCNL 16.11.2022 che cita *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.”;*



Determina N. 739/2023 del 25/05/2023

- tenuto conto che la contrattazione collettiva integrativa anno 2022 - di cui all'art. 7 del CCNL 16.11.2022 – è stata definita il 04.11.2022, prima dell'entrata in vigore del CCNL 16.11.2022;
- visto altresì l'ultimo periodo dell'art. 80 c. 1 del CCNL 16.11.2022 che prevede che per il Fondo *“Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.”*;
- richiamata la delibera di Giunta n. 42 sopracitata con la quale si autorizza l'iscrizione delle seguenti risorse variabili nel Fondo risorse decentrate:
 - € 6.405,46 ai sensi dell'art. 79 c. 2 lett. a) CCNL 16.11.2022 relativo all'art. 67 c. 3 lett. d) del CCNL 21.05.2018, importo relativo alle frazioni di RIA del personale cessato nell'anno 2022;
 - € 140.357,00 ai sensi dell'art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 16.11.2022, importo corrispondente all'1,2% del monte salari del 1997;
 - € 88.143,46 ai sensi dell'art. 79 c. 2 lett. d) CCNL 16.11.2022, residui del lavoro straordinario dell'anno 2022 di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999;
 - € 24.395,76 ai sensi dell'art. 79 c. 3 del CCNL 16.11.2022, importo corrispondente al 0,22% del monte salari 2018 pari a € 13.172.946,00 ($€ 13.172.946,00 \times 0,22\% = € 28.980,48$ al lordo degli oneri contributivi come previsto dall'art. 1 c. 604 della L. 234/2021) ripartito in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del Fondo del personale non dirigente e delle Retribuzioni di posizione e retribuzione di risultato;
 - € 90.305,76 ai sensi dell'art. 79 c. 5 del CCNL 16.11.2022 di cui € 65.910,00 ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett. b) del CCNL 16.11.2022 di competenza degli anni 2021 e 2022 e € 24.395,76 ai sensi dell'art. 79 c. 3 del CCNL 16.11.2022 di competenza anno 2022;
 - € 26.865,88 ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 80 c. 1 del CCNL 16.11.2022 relativo a risorse residue di cui all'art. 79 c. 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- visto che con la medesima delibera di Giunta n. 42 si autorizza l'iscrizione delle seguenti risorse variabili al trattamento accessorio del personale titolare di un incarico di Elevata qualificazione anno 2023- costituito come previsto dall'art. 17 c. 1 CCNL 16.11.2022 dalla retribuzione di posizione e di risultato ed il cui finanziamento è a carico del bilancio dell'Ente – come segue:
 - € 4.584,72 ai sensi dell'art. 79 c. 3 del CCNL 16.11.2022 per l'anno 2022;
 - € 4.584,72 ai sensi dell'art. 79 c. 3 del CCNL 16.11.2022 per l'anno 2023;
- viste le disposizioni normative in vigore dal 2010 che hanno dettato vincoli al salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti e da ultimo l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75 del 25.5.2017 che prevede che *“...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...”*;



Determina N. 739/2023 del 25/05/2023

- vista la Dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018 secondo la quale *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lettere a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti."*;
- visto l'art. 11 del D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito in Legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, secondo il quale l'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
- visto l'art. 79 c. 6 del CCNL 16.11.2022 che cita *"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge."*;
- richiamata la circolare MEF n. 16 del 15.06.2020 secondo la quale le economie del Fondo anno precedente, anche riferite allo straordinario, sono voci non rilevanti ai fini della misura del limite 2016;
- richiamato altresì il parere MEF prot. 257831 del 18.12.2018 che riepiloga le tipologie di risorse finanziarie che si ritiene possano essere escluse dalle predette limitazioni;
- considerato che il limite Fondo risorse decentrate 2016 della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ammonta a € 3.336.757,00, come rivisto con propria determinazione n. 251 del 19.03.2020;
- preso atto della decurtazione permanente per € 226.171,00, ai sensi dell'art. 1, comma 456 della L. 147/2013 relativa al personale cessato nelle ex Camere di Commercio nell'anno 2014, rispettivamente pari a € 224.095,00 per la ex Camera di Milano e ad € 2.076,00 per la ex Camera di Monza Brianza;
- vista la delibera di Consiglio camerale n. 16 del 20 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2023;
- visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti, reso nella seduta dell'11 maggio 2023, relativo alla certificazione del Fondo Risorse decentrate del personale non dirigente e del trattamento accessorio del personale titolare di un incarico di EQ – Elevata Qualificazione per l'anno 2023;
- sentito il Controllo di Gestione;
- sentito il Dirigente dell'Area Risorse e Patrimonio;

d e t e r m i n a

- 1) di definire, sulla base delle motivazioni sopra esposte, il Fondo delle Risorse decentrate 2023 per il personale non dirigente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, come di seguito riportato:

Determina N. 739/2023 del 25/05/2023

Risorse Stabili

Articolo 79 CCNL 16.11.2022	1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate è costituita annualmente dalle seguenti risorse:			
Articolo 79, c. 1 lett. a) del CCNL 16.11.2022	a) risorse di cui all'art. 67, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21.05.2018 (2016-2018)			
Articolo 67, comma 1	1. A decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004 (dettaglio sotto riportato)			€ 4.093.917,00
		Milano	Lodi	Monza
CCNL 1.4.1999				
art. 14 - comma 4		5054	870	0
art. 15 comma 1 - lett. a) b)		2.362.229	86.586	0
c) f) g) h) i) j) l)		98.477	2.792	0
		102.867	6.672	0
		15.494	1.549	0
		58.196	2.625	0
		53.456	0	0
art. 15 comma 5 per effetti dotazioni organiche (solo ex Monza)				323.400
CCNL 5.10.2001		130.934	6.744	11.016
art. 4 comma 1		352.846	9.351	
art. 4 comma 2 - RIA + € 20.060 x 2017				
CCNL 22.1.2004		78.361	3.965	
art. 32 - comma 1		63.194	3.197	
art. 32 - comma 2		25.278		
art. 32 - comma 7			3.481	
CCNL 9.5.2006		58.554		
art. 4 - comma 4			4.775	
CCNL 11.4.2008		70.484	2.780	
art. 8 - comma 5		128.630		



Determina N. 739/2023 del 25/05/2023

	Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004				
	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. ex CCIAA Milano € 626.722 ex CCIAA Lodi € 28.310 ex CCIAA Monza € 59.028 tot. € 714.060				-€ 714.060,00
	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità" (solo ex CCIAA Milano)				-€ 25.278,00
	IMPORTO UNICO CONSOLIDATO				€ 3.354.579,00
Articolo 67, comma 2 lettera A	a) di un importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 (1)				€ 35.610,00
Articolo 67, comma 2 lettera B	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (anno 2018 € 53.578 - anno 2019 € 7.377). (2)				€ 60.955,00
Articolo 67, comma 2 lettera C	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (R.I.A.); (anno 2019 € 20.810,00, anno 2020 € 24.567,00, anno 2021 € 10.649,21, anno 2022 € 7.460,49, anno 2023 € 11.802,42)				€ 75.289,12

Determina N. 739/2023 del 25/05/2023

Articolo 67, comma 2 lettera D	d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	€ 0,00
Articolo 67, comma 2 lettera E	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	€ 0,00
Articolo 67, comma 2 lettera F	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	€ 0,00
Articolo 67, comma 2 lettera G	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;	€ 0,00
Articolo 79, comma 1, lettera B CCNL 16.11.2022	b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, a decorrere dal 01/01/2021 (3)	€ 32.955,00
Articolo 79, comma 1, lettera C CCNL 16.11.2022	c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	€ 0,00
Articolo 79, comma 1, lettera D CCNL 16.11.2022	d) di un importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in	€ 98.210,45

Determina N. 739/2023 del 25/05/2023

	servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; (4)	
Articolo 79, comma 1-bis CCNL 16.11.2022	A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (1° aprile 2023) di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva alla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica B3. (Per il 2023 € 19.733,81 mesi aprile-dicembre e 13esima) (5)	€ 19.733,81
TOTALE RISORSE STABILI		€ 3.677.332,38

Risorse Variabili

Articolo 79, comma 2 CCNL 16.11.2022	2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:	
Articolo 79, comma 2 lettera A CCNL 16.11.2022	a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018 (2016-2018)	
Articolo 67, comma 3 lettera A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001; (3)	€ 0,00
Articolo 67, comma 3 lettera B	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; Piani di razionalizzazione della spesa	€ 0,00

Determina N. 739/2023 del 25/05/2023

Articolo 67, comma 3 lettera C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (4)	€ 0,00
Articolo 67, comma 3 lettera D	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	€ 6.405,46
Articolo 79 comma 2 lettera B CCNL 16.11.2022	b) un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa; Monte salari 97 ex CCIAA Milano € 11.191.548 = € 134.299 Monte salari 97 ex CCIAA Lodi € 504.821 = € 6.058	€ 140.357,00
Articolo 79 comma 2 lettera C CCNL 16.11.2022	c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. Lgs. n. 219/2016;	€ 0,00
Articolo 79 comma 2 lettera D CCNL 16.11.2022	d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999; (8)	€ 88.143,46
Articolo 79 commi 3 e 5 CCNL 16.11.2022	3) in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi	€ 24.395,76



Determina N. 739/2023 del 25/05/2023

	relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento dei cui all'art. 17, comma 6. ...omissis... (MS 2018 € 13.172.946,00*0,22% = € 28.980,48 di cui € 24.395,76 al Fondo non dir. e € 4.584,72 alle ex PO); 5) Le quote...omissis... e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. ...omissis... (9)	
Articolo 79 comma 5 CCNL 16.11.2022	Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. ...omissis... (10) c. 1 lett. b) anno 2021 € 32.955,00 c. 1 lett. b) anno 2022 € 32.955,00 c. 3 anno 2022 € 24.395,76	€ 90.305,76
Articolo 80 comma 1 ultimo periodo CCNL 16.11.2022	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. (11)	€ 26.865,88
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 376.473,32
TOTALE		€ 4.053.805,70
Legge 147 del 2013 art. 1 comma 456	Decurtazioni permanenti ex CCIAA Milano € 224.095 ex CCIAA Monza € 2.076	-€ 226.171,00
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL FONDO 2023 (a)		€ 3.827.634,70
Ammontare delle somme che non concorrono alla definizione del limite (1+2 +3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) *		€ 477.175,12
Fondo 2023 al netto delle voci escluse	b	€ 3.350.459,58
Limite consistenza Fondo 2016	d	€ 3.336.757,00
Differenza tra Fondo 2016 c.d. "tetto" ex art. 23 c. 2 D.lgs. 75/2017 e Fondo 2023 (al netto delle voci escluse)	e = c - d	-€ 13.702,58
Fondo 2023 al netto delle voci escluse (supera limite Fondo 2016)	c	€ 3.350.459,58

Determina N. 739/2023 del 25/05/2023

TOTALE FONDO 2023	f = c + b - e	€ 3.813.932,12
--------------------------	--------------------------	---------------------------

* somme non utilizzate anno precedente (€ 88.143,46 risparmi straordinari e € 26.865,88 economie) ai sensi della Circolare MEF n. 16 del 15.06.2020, incrementi contrattuali relativi all'importo di € 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 ed al costo PEO storiche art. 67 c. 2 lettere a) e b) CCNL 21.05.2018 (€ 35.610,00 ed € 60.995,00), all'importo di € 84,50 per unità di personale in servizio al 31/12/2018 ed al costo PEO storiche art. 79 c. 1 lett. d) del CCNL 16.11.2022 (€ 32.955,00 ed € 98.210,45), l'importo riferito ai differenziali stipendiali tra cat. B3-B1 e cat. D3-D1 (€ 19.733,81) ai sensi della Dichiarazione Congiunta n. 5 CCNL 21.5.2018, dall'art. 79 c. 6 del CCNL 16.11.2022 e del D.L. 135/2018 convertito in L. 12/2019, gli importi di cui all'art. 79 c. 3 del CCNL 16.11.2023 (€ 24.395,76) e c. 5 (€ 32.955,00x2 relativo agli anni 2021 e 2022 art. 79 c. 1 lett. b) ed € 24.395,76 anno 2022 art. 79 c. 3 anno 2022) ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 16.11.2022.

- 2) di stabilire in € 3.813.932,12 il Fondo delle Risorse Decentrate 2023 per il personale non dirigente;
- 3) di riservarsi di quantificare definitivamente il Fondo delle Risorse Decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2023 con successivo atto a seguito dell'integrazione delle risorse, ai sensi:
 - dell'art. 79 c. 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022 per le risorse di cui all'art. 67 c. 3 lett. a) del CCNL 21.05.2018, derivanti dagli introiti relativi alle operazioni di assegnazione nei Concorsi a premio con le modalità previste dalla determinazione del Segretario generale n. 6 del 08.01.2018;
 - dell'art. 79 c. 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022 per le risorse di cui all'art. 67 c. 3 lett. c) del CCNL 21.05.2018, derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, comprensive di incentivi funzioni tecniche ed eventuali introiti ISTAT incassati nel 2023;
- 4) di quantificare, per l'anno 2023, il trattamento accessorio del personale titolare di un incarico di EQ – Elevata Qualificazione la cui imputazione è a carico del bilancio, ai sensi dell'art. 17 c. 6 del CCNL 16.11.2022, per un importo pari a € 748.507,44:

Voci	Fondo 2023
FONDO POSIZIONE E RISULTATO EQ-ELEVATE QUALIFICAZIONI A BILANCIO	€ 739.338,00
Art. 79 comma 3 CCNL 16/11/22 anno 2023	€ 4.584,72
Art. 79 comma 5 CCNL 16/11/22 UNA TANTUM per il solo anno 2023 riferita all'anno 2022	€ 4.584,72
TOTALE anno 2023	€ 748.507,44

- 5) di riservarsi di stabilire la quantificazione definitiva sia del Fondo delle risorse decentrate che del trattamento accessorio del personale titolare di un incarico di EQ – Elevata Qualificazione per l'anno 2023 con successivo atto, a seguito di disposizioni normative, evolutive del quadro delle norme sul Pubblico Impiego, nonché dei rinnovi contrattuali;



Determina N. 739/2023 del 25/05/2023

6) di imputare l'onere del punto 2)¹ a carico del Fondo delle Risorse Decentrate per il personale non dirigente del Bilancio del corrente esercizio e l'onere del punto 4² a carico del Bilancio del corrente esercizio (voce di onere personale).

Il Segretario generale
(Elena Vasco)

Area Personale Organizzazione e Sportelli
Responsabile del procedimento: L. Blasio

¹ 5000000030-000003S-001401-I-1C012COS-NA-B11-NA-NA

² 5000000010-000003S-001401-I-1C012COS-NA-B11-NA-NA